

- In questo numero:
- BILANCIO E CONTABILITA': CONTABILIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
- RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI: IN ARRIVO LA PROROGA
- DIRITTO SOCIETARIO: CONNOTATI DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO
- IRES: LIMITAZIONI AL RIPORTO DELLE PERDITE
- ACCERTAMENTO: RITARDATA AUTOFATTURAZIONE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO
- REGIME DEGLI IMPATRIATI: SI APPLICA IN ASSENZA DI CONTINUITÀ CON LA POSIZIONE PRECEDENTE

BILANCIO E CONTABILITA': CONTABILIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Il notevole incremento delle agevolazioni fiscali a favore delle imprese, che si traducono spesso in **crediti d'imposta**, portano a chiedersi con quale criterio debbano essere **rilevati in contabilità**, e quindi in bilancio. Sin dal 2007 (circolare dell'Agenzia n. 36 del 31.5.2007), l'Agenzia ha stabilito che l'**obbligo** di effettuare i pagamenti che danno diritto ad una detrazione, mediante bonifico, è **escluso** per i soggetti esercenti **attività d'impresa**, spiegando che, **per tali soggetti, il momento del pagamento non è rilevante** (ai fini dell'ottenimento del beneficio). Per essi vale quindi il criterio di **competenza**, concetto ribadito dalla circolare n. 24 dell'8.8.2020, dove l'Agenzia conferma che la **detrazione**, prevista dalle varie leggi agevolative, è **collegata** al periodo d'imposta in cui le **varie spese sono imputate** (criterio di competenza), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono ed indipendentemente dai pagamenti.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI: IN ARRIVO LA PROROGA

Nella bozza del c.d. <Decreto energia>, approvato dal Consiglio dei Ministri, è stata inserita la **proroga** della **rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni**, di cui agli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001. La disposizione interessa le **persone fisiche**, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che possedevano **partecipazioni non quotate** e **terreni** alla data dell'**1.1.2022**. Entro il prossimo **15 giugno** chi vorrà avvalersi del provvedimento dovrà: -far redigere da un professionista abilitato una **perizia di stima** asseverata; -versi l'**imposta sostitutiva** per l'**intero importo**, o, se opta per il versamento rateale, la **prima rata** di quanto dovuto. L'**aliquota** dell'imposta sostitutiva è fissata indistintamente nel **14%** (rispetto all'11% in vigore per la precedente riapertura dei termini). In tema di partecipazioni **già rivalutate**, qualora il valore di mercato risulti inferiore a quello indicato nella perizia relativa ad una precedente <rivalutazione>, non occorre procedere ad una nuova rideterminazione del valore; tuttavia l'**eventuale** realizzo di **minusvalenze** sarà **fiscalmente irrilevante**.

DIRITTO SOCIETARIO: CONNOTATI DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO

La Cassazione, nella sentenza n. 4826/2022, precisa su quali **indicatori** si deve basare la valutazione dell'operato dell'**amministratore** per qualificarlo <**di fatto**>. In particolare: -la diretta **partecipazione** alla **gestione societaria**; -la **generalizzata identificazione nelle funzioni** amministrative da parte di dipendenti e terzi; -l'intervento nella **definizione delle strategie** d'impresa e nelle **scelte importanti**. Occorre comunque considerare che la nozione di <amministratore di fatto>, come introdotta dall'art. 2639 del Codice civile, presuppone l'esercizio **in modo continuativo** e **significativo** dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da **non** ricondursi, **necessariamente**, all'esercizio di **tutti i poteri tipici** dell'organo di gestione, bensì ad un'apprezzabile attività che sia effettuata in modo **non occasionale** o **non episodico**. La prova della posizione di <amministratore di fatto> esige, pertanto, l'accertamento di **elementi** che evidenzino l'**inserimento organico** del soggetto con **funzioni direttive** in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale. Si pensi, ad esempio, ai **rapporti con dipendenti, clienti e fornitori** ovvero in ogni **settore gestionale** dell'attività dell'ente, sia esso **produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale** o **disciplinare**.

IRES: LIMITAZIONI AL RIPORTO DELLE PERDITE

Con la risposta ad interpello n. 39 del 20.1.2022, l'Agenzia delle Entrate affronta un caso di **limitazione al riporto delle perdite fiscali**, previsto dall'art. 84, comma III, del TUIR. In tale documento si afferma che l'elemento ostativo del **cambio di controllo della società** (assieme alla modifica dell'oggetto dell'attività) scatta anche nel

caso esso riguardi la **controllante indiretta** della società che **ha prodotto le perdite**. In pratica, la norma antielusiva va interpretata considerando anche gli intervenuti cambi di controllo a **livello più alto** della **catena partecipativa** societaria. Nella stessa risposta si precisa che **si considera modificata l'attività** anche qualora venga dismessa l'azienda operativa e **si prosegue nella gestione degli immobili** posseduti. La risposta dell'Agenzia conclude che, qualora la società non raggiunga i parametri di volume d'affari e dipendenti per disapplicare la norma antielusiva, per il recupero delle perdite resta sempre aperta la **possibilità dell'interpello**.

ACCERTAMENTO: RITARDATA AUTOFATTURAZIONE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO

La Cassazione (sentenza n. 1693 del 20.1.2022), ha qualificato come **<non formale>** la violazione per **tardiva autofatturazione di acquisti intracomunitari**. La sentenza ricorda che, per qualificare **<formale>** una violazione devono ricorrere i requisiti, previsti dall'art. 6, comma 5-*bis*, del D. Lgs. n. 472/1997, e cioè: - la violazione **non** deve arrecare **pregiudizio all'azione di controllo**; - la medesima violazione **non** deve **incidere** sulla determinazione della **base imponibile**, dell'**imposta** e sul **versamento del tributo**. Nel caso di specie, il contribuente aveva provveduto, anche se con ritardo, alla **regolarizzazione dell'operazione**, ma i giudici hanno ravvisato ugualmente nel suo comportamento un **<ostacolo all'attività di controllo>**. Si ricorda che l'art. 10, comma III, dello **Statuto del contribuente** dispone che **non** sono **sanzionabili** quei comportamenti che si traducono in una **mera violazione formale**, senza alcun debito d'imposta. La **dottrina prevalente** (Sole-24 ore 21.1.2022) ritiene che si debbano considerare violazioni **<meramente formali>** quelle che vengono **regolarizzate** dal contribuente **prima dell'inizio di una verifica tributaria**.

REGIME DEGLI IMPATRIATI: SI APPLICA IN ASSENZA DI CONTINUITÀ CON LA POSIZIONE PRECEDENTE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta d'interpello n. 85 del 17/02/2022 ha ammesso al **beneficio degli impatriati** di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 una persona che, dopo essere stata assunta da una società italiana ed essere stata successivamente distaccata all'estero presso una società dello stesso gruppo con un contratto di diritto locale, è rientrata in Italia per lavorare alle dipendenze della società italiana di cui sopra, con un contratto che **non è in continuità** con quelli precedenti. Richiamando quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2020, viene precisato che l'accesso è consentito laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un **nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente**, con nuove e autonome situazioni giuridiche cui segua un **mutamento sostanziale** dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, situazione che pare verificata nel caso di specie.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	24/02/22	31/12/21	31/12/20	CAMBI	24/02/22	31/12/21	31/12/20	SPREAD	24/02/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,53)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,116	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	163	136	108
6 mesi	(0,48)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	128,3	130,4	129,2				
1 anno	(0,33)	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.